



Polizza

Ente
AGID Agenzia per l'Italia Digitale
Via Liszt, 21
IT - 00144 - Roma (RM)
P.IVA 97735020584
CIG: 9543912D52

Lei viene assistito da:

Società
GB Intermediazioni assicurative Srl
Via Velia, 15
IT - 84122 - Salerno (SA)
ITALIA
Tel.: 0039- 089-223420
Fax: 0039- 089-224540
info@gbintermediazioni.it

Polizza No.	Decorrenza	Scadenza
1.82.0204884	31.12.2022 dalle ore 24	31.12.2024 alle ore 24

Assicurazione di tutela legale per Enti

*Premio annuo lordo
incluso il 21,25 % per
imposta assicurativa*

€ 7.578,15

Il Contraente è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il dritto alla prestazione assicurativa.

Il Contraente

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società
Deutz-Kalker Str. 46 DE- 50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. 003902776 775 0Fax. 003902776 775 39
Email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il modulo contenente l'informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del regolamento UE 2016/679.

Il Contraente

Milano, 21/12/2022

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-Aktiengesellschaft



Atto di Quietanza
Polizza No. 1.82.0204884

Contraente	Lei viene assistito da: Cod. 82.0536.00
AGID Agenzia per l'Italia Digitale Via Liszt 21 00144 Roma (RM) ITALIA C.F. 97735020584 P.IVA 97735020584 CIG 9543912D52	Società GB Intermediazioni assicurative Srl Via Velia, 15 84122 Salerno (SA) ITALIEN Tel.: 0039-089-223420 Fax: 0039-089-224540 info@gbintermediazioni.it

Scadenza annuale	31.12.	Frazionamento	annuale
------------------	--------	---------------	---------

Prodotto	Massimale	Premio lordo	Di cui imposta
GARA	EUR 40.000,00	EUR 7.578,15	EUR 1.328,13

Periodo dal 31.12.2022 al 31.12.2023	Il premio successivo scade il 31.12.2023
--------------------------------------	------------------------------------------

Premio lordo per il periodo	Premio lordo	Di cui imposta
	EUR 7.578,15	EUR 1.328,13

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il premio è stato pagato il
alle ore
Firma

28.12.2022

GB Intermediazioni Assicurative Srl

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Polizza No. 1.82.0204884	Cod. 82.0536.00	
Contraente	Scadenza annuale	Frazionamento
AGID Agenzia per l'Italia Digitale Via Liszt 21 C.F. 97735020584 P.IVA 97735020584 CIG 9543912D52	31.12.	annuale
Prodotto	Massimale	Premio lordo
GARA	EUR 40.000,00	EUR 7.578,15

Periodo dal 31.12.2022 al 31.12.2023	Il premio successivo scade il 31.12.2023
--------------------------------------	------------------------------------------

Premio lordo per il periodo	Premio lordo	Di cui imposta
	EUR 7.578,15	EUR 1.328,13

Avvertenza: nel caso in cui non sia possibile incassare la quietanza, La invitiamo a restituirci la stessa e a comunicarci le eventuali motivazioni. Nel caso contrario saremo costretti a rivolgerci direttamente al contraente per il pagamento del premio insoluto.

ROLAND
Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Foglio Cassa:
del
Firma

28.12.2022

GB Intermediazioni Assicurative Srl

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

TAGLIANDO DA CONSEGNARE AL CLIENTE

TAGLIANDO DA RESTITUIRE ALLA COMPAGNIA

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di seguito troverà informazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti al riguardo. Nel testo che segue il Regolamento UE 2016/679 sarà indicato anche solo con "GDPR".

Il Titolare del trattamento dei dati è:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Deutz-Kalker Str. 46
50679 Colonia
Germania
Handelsregister Köln HRB 2164

Dati di contatto del responsabile della Protezione dei dati

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati per posta, all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all'indirizzo: privacy@roland-italia.it

Finalità e fondamenti giuridici del trattamento dei dati

I Suoi dati (forniti da Lei e/o da altri soggetti, quali ad esempio le società di informazioni creditizie e/o commerciali) sono trattati nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) e di tutte le altre leggi in materia.

1) Nel caso in cui faccia richiesta di una copertura assicurativa, i dati da Lei comunicati ci serviranno per la conclusione del contratto e per la valutazione del rischio. In caso di effettiva stipula del contratto, questi dati saranno da noi trattati allo scopo di dare esecuzione al contratto stesso, ad es. per l'emissione della polizza e per la fatturazione. I dati sui sinistri sono necessari per verificare se si è verificato un sinistro e per quantificare l'ammontare del danno/indennizzo.

Inoltre, abbiamo bisogno dei Suoi dati personali per statistiche attuarie assicurative specifiche, ad es. per definire nuove tariffe e/o per assolvere alle disposizioni dall'Istituto di vigilanza. I dati di tutti i contratti in essere con la nostra società servono per gestire il rapporto con il cliente nel suo complesso, ad es. per consigliare un adeguamento o un'integrazione del contratto, per decisioni di correttezza o per uno scambio completo di informazioni.

La base giuridica di questa finalità di trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e/o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo di dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Qualora sia necessario trattare categorie particolari di dati personali, quali ad esempio i dati relativi alla Sua salute, provvederemo a richiedere il Suo consenso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) e dell'articolo 7 GDPR.

2) I Suoi dati verranno anche trattati per tutelare i legittimi interessi nostri e di terzi (articolo 6, paragrafo 1 lettera f) GDPR). In particolare il trattamento può essere necessario:

- per garantire la sicurezza informatica e l'operatività informatica,
- per pubblicizzare i nostri prodotti assicurativi ,
- per evitare e accertare atti illeciti. In particolare utilizzeremo tecniche di analisi dei dati per rilevare possibili indizi di un uso improprio dell'assicurazione.

3) Inoltre, utilizzeremo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi legali quali ad es. doveri di vigilanza, obblighi di conservazione dettati da norme commerciali e fiscali e dal nostro dovere di consulenza. In questo caso il fondamento giuridico del trattamento è rappresentato dalle rispettive disposizioni di legge e dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) GDPR, ossia l'adempimento di un obbligo di legge.

4) I Suoi dati (nome, indirizzo ed eventualmente data di nascita) verranno altresì trattati per valutare il Suo grado di solvibilità, anche comunicandoli a società terze, che forniscono informazioni creditizie e commerciali. In tal caso, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di trattare i dati al fine di concludere e/o eseguire il contratto assicurativo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del "GDPR", nonché il legittimo interesse previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del "GDPR". Per informazioni più dettagliate può rivolgersi anche ai contatti indicati sopra.

Per le finalità del trattamento sopra indicate il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento potrà impedire la conclusione o l'esecuzione del contratto assicurativo e/o di svolgere le attività richieste.

Come previsto dalle disposizioni di legge, saremo tenuti a informarla preventivamente qualora intendessimo utilizzare i Suoi dati personali per finalità diverse da quelle indicate sopra. In tali ipotesi, oltre ad una specifica informativa, acquisiremo anche il Suo consenso esplicito.

Durata della conservazione

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa vigente.

In particolare i dati trattati per finalità contrattuali saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere e, successivamente, in conformità alla normativa vigente, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per l'esercizio dei diritti connessi.

I dati trattati per l'attività di marketing saranno conservati per il tempo coerente con le finalità di marketing e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento tra legittimo interesse del titolare e diritti e libertà dell'interessato.

Modalità di trattamento dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità strettamente necessarie alle finalità sopra indicate. Il titolare tratta i dati raccolti adottando le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche che informatiche in sintonia con quanto previsto dalla normativa vigente.

Categorie di soggetti che possono ricevere dati personali

Riassicuratori:

I rischi da noi assunti vengono riassicurati presso speciali imprese di assicurazione (riassicuratori). Per questo può essere necessario comunicare a un riassicuratore i dati del Suo contratto o del Suo sinistro, affinché questi possa farsi un'idea propria dell'evento assicurato.

Intermediari:

Se Lei si fa assistere da un intermediario relativamente ai Suoi contratti assicurativi, il Suo intermediario tratterà i

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC):ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

dati dell'offerta, del contratto e dei sinistri, necessari allo scopo di concludere il contratto ed adempierlo. La nostra impresa trasmetterà questi dati all'intermediario da Lei incaricato se queste informazioni saranno necessarie per l'esecuzione del contratto e relativa consulenza .

Trattamento dei dati al nostro interno:

Al nostro interno ci sono unità specializzate che si occupano a livello centralizzato di determinati compiti di elaborazione dei dati per le imprese che fanno parte del gruppo. Laddove sussiste un contratto di assicurazione tra Lei e la nostra società, i Suoi dati possono essere elaborati a livello centralizzato da unità specializzate della nostra società, ad esempio per l'amministrazione centralizzata dei dati di indirizzo, per il servizio di assistenza telefonica ai clienti, per la gestione dei contratti e delle prestazioni, e per l'incasso o i pagamenti o per fornire servizi postali.

Fornitori di servizi esterni:

Per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali talvolta ci rivolgiamo a fornitori esterni di servizi.

Società di informazioni commerciali e/o creditizie

Al fine di valutare la Sua solvibilità, i Suoi dati potranno essere comunicati a Società terze che forniranno al Titolare informazioni utili per concludere il contratto assicurativo, determinare la tariffa applicabile e in generale per dare esecuzione al contratto assicurativo.

L'elenco aggiornato degli appaltatori e dei fornitori da noi incaricati con i quali sussistono rapporti commerciali non meramente provvisori è riportato sul nostro sito web all'indirizzo

<https://www.roland-italia.it/privacy/privacy.html>

Altri destinatari:

I Suoi dati personali possono essere da noi trasmessi anche ad altri destinatari, ad esempio alle autorità, per l'adempimento di obblighi legali di comunicazione (ad es. enti di previdenza sociale, autorità finanziarie, autorità incaricate dell'applicazione della legge).

Trasferimento dei dati all'estero

Il trasferimento dei suoi dati ai soggetti terzi che operano quali dipendenti della compagnia assicurativa, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque operanti quali titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti in essere con l'interessato o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e operativa può avvenire anche all'estero, a seconda di quale sia il territorio, in cui tali soggetti operano e/o trattano i dati. In ogni caso il trasferimento dei dati all'estero verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti. In particolare, per quanto riguarda il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea, si precisa che il medesimo avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BRC – Binding Corporate Rules), l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti o la verifica della presenza del giudizio di Adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali della Commissione Europea.

Diritti dell'interessato:

Può rivolgersi all'indirizzo privacy@roland-italia.it per conoscere quali sono i suoi dati trattati ed ottenere informazioni sui dati personali che La riguardano.

Rivolgendosi a tale indirizzo mail, potrà altresì, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i Suoi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali

dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi, per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque all'uso dei Suoi dati personali per le finalità di pubblicità diretta.

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per posta ordinaria, all'indirizzo indicato sopra, aggiungendo – Responsabile della protezione dei dati – oppure per posta elettronica all'indirizzo: privacy@roland-italia.it

Diritto di presentare reclamo

Lei ha la possibilità di presentare un reclamo all'autorità preposta alla protezione dei dati. L'autorità preposta alla protezione dei dati è:

il Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma

www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it

E-mail: garante@gpdp.it

Fax: (+39) 06.69677.3785

Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:

Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)

Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone

Via Francesco Guicciardini, 6 IT-20129 Milano

Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39

email: info@roland-italia.it

www.roland-italia.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it

R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968

Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

PROPOSTA DI CAPITOLATO TUTELA LEGALE

ENTI PUBBLICI

La presente polizza è stipulata da

Stazione appaltante:
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)
VIA LISZT,21
00144 ROMA
P.I. 97735020584
www.agid.gov.it

DETERMINAZIONE DEL PREMIO	
PREMIO ANNUO IMPONIBILE	€ 6.250,02
IMPOSTE (12,25%)	€ 1.328,13
PREMIO ANNUO LORDO	€ 7.578,15

DEFINIZIONI	
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CONTRAENTE	la Persona fisica o giuridica intestataria della polizza
ASSICURATO	la Persona garantita dalla polizza
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società assicuratrice a fronte delle garanzie da essa prestate
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
INSORGENZA DEL SINISTRO	è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o del contratto.
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico dell'Assicurato o degli aventi diritto
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Variazioni del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del c.c. unicamente in caso di dolo.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché, tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in **buona fede**.

L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

Art. 3 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio.

In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2022 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2024.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società, alla scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di

180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni.

Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio, potranno essere pagate entro 90 giorni dalla di ricezione, da parte della contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24:00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente, eventualmente a richiesta, deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da inviarsi con lettera raccomandata o posta certificata.

Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata/posta certificata da parte del ricevente.

Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art 7 - Rescindibilità annuale

E' facoltà delle parti rescindere dal contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/posta certificata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società – Modifiche delle Assicurazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc...

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ❖ Data di accadimento
- ❖ Numerazione attribuita alla pratica
- ❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ❖ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ❖ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ❖ sinistri senza seguito;
- ❖ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15- Clausola Broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, s'intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, sia effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, sarà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura del 12,0% del premio annuo imponibile. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del D.Lgs. 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Determinazione e Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Art 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le vertenze e procedimenti di competenza delle autorità giudiziarie italiane, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano o in qualsiasi altro Paese europeo.

Art 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni di legge.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, l'onere delle spese che l'Assicurato debba sostenere a tutela dei propri interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.

La garanzia è operante anche per sinistri riconducibili all'espletamento da parte degli Assicurati di incarichi di rappresentanza dell'Ente di Appartenenza/Contraente presso altri Enti e/o a Società private soggette a controllo pubblico per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali, nonché per l'espletamento di attività per conto dell'Ente Contraente da parte di soggetti dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 2 – Prestazioni garantite

Nei limiti dei massimali previsti dalla presente polizza, le spese e gli oneri per i quali la garanzia assicurativa è prestata, sono:

- a) le spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di corte di appello diverso da quello della persona fisica; non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014 ss.mm.ii. Fermo quanto sopra indicato per il corrispondente/domiciliatario, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite a ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- b) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- c) Patteggiamento;
- d) la garanzia si estende altresì al procedimento di patteggiamento (art. 444 e seguenti c.p.p.);
- e) le spese del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società;
- f) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- g) le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza;
- h) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

- i) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo;
- j) le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società.

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- ✓ pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- ✓ le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per:

- a) **Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni:** relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.
Si precisa che la copertura è operante anche per la difesa dell'assicurato in qualità di conducente nei procedimenti penali originati da violazioni di legge o illeciti amministrativi collegati alla circolazione stradale.
- b) **Difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:**
 - b.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricato in ipotesi colposa;
 - b.2) quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, ai sensi degli artt. 529 e 530 del Codice Penale o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, nonché sentenza di non luogo a procedere.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato e/o un illecito amministrativo nei quali venga accertato il dolo della persona assicurata. In questo caso il Contraente, in solido con l'Assicurato, è obbligato a rifondere gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
- c) **Illeciti Amministrativi.** Così come specificato la garanzia comprende le spese legali per presentare ricorso avverso la contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa con il relativo atto una singola sanzione amministrativa pecuniaria superiore ad EUR 1.000,00 e/o non pecuniaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo per opposizioni a sanzioni amministrative per violazione dei **D.Lgs 81/2008, 152/2006, 193/2007, 196/2003**).
- d) **Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto**
Sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile promossi avanti la Corte dei Conti. Il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento delle persone fisiche assicurate nei predetti procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento. È fatto obbligo alle persone fisiche denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.
- e) **Assistenza legale passiva – Spese di resistenza.** Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 c.c.
Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza e non per la presenza di franchigie o scoperti o per comportamenti dolosi degli assicurati, la garanzia viene prestata a primo rischio;

L'assicurazione si intende automaticamente operante per tutte le figure che andranno ad inserirsi in corso d'anno, in sostituzione od in aggiunta o diminuzione appartenenti alle categorie assicurate.

Art. 3 – Garanzie aggiuntive e valide solo per il contraente in qualità di Ente assicurato

Si aggiungono alle garanzie assicurate le seguenti ulteriori pattuizioni:

- **Controversie individuali di lavoro:** la presente garanzia vale nei confronti di assicurati iscritti al libro paga o parasubordinati o prestatori di lavoro, ai sensi della normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni; tale garanzia viene prestata con un massimale di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
- **Controversie con i fornitori.** Tale garanzia viene prestata con un massimale di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
- **Controversie aventi per oggetto ricorsi amministrativi.** Tale garanzia viene prestata con un massimale di € 5.000 per sinistro e anno assicurativo
- **La difesa contro le sanzioni amministrative** di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/01 (per responsabilità amministrativa dell'ente) ; sottolimito : 50% del massimale di polizza.

Art. 4 - Esclusioni

L'assicurazione non ha validità:

- a) in tutti i casi in cui, a giudizio dell'Ente Contraente/assicurato, si configuri un conflitto di interessi fra questi e gli altri assicurati;
- b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- c) per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per controversie insorte fra gli Assicurati;
- e) per fatti dolosi e gravemente colposi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma di cui sopra Prestazioni garantite;
- f) per la presentazione di denunce / querele presso l'Autorità competente, che non siano collegate all'attività specifica delle funzioni svolte e previa autorizzazione del Contraente di polizza;
- g) se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- h) se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 e ss.mm.ii. Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- j) pene pecuniarie inflitte da un'Autorità giudiziaria, fatti salvi i ricorsi avverso tali provvedimenti;
- k) multe e ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa, fatti salvi i ricorsi avverso tali provvedimenti;
- l) vertenze di natura contrattuale, salvo quanto eventualmente previsto per le controversie di lavoro all'art. 3

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 - Insorgenza del caso assicurativo

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione. L'insorgenza del sinistro è il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o del contratto.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo/ sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti per vertenze amministrative a carico di una o più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 2 – Clausola di continuità su polizza precedente e postuma

La presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, con le deroghe di cui ai commi 1) e 2) e seguenti.

- 1) **Clausola di continuità su polizza precedente:** La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la compagnia **UnipolSai Spa n° 164517213**, e dei quali il Contraente venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Si precisa che la presente polizza opera in continuità con la precedente, al fine garantire senza interruzioni la copertura assicurativa con tale pregressa polizza. Resta inteso inoltre che la continuità temporale verrà estesa anche all'eventuale periodo di retroattività previsto dalla precedente copertura assicurativa.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;
2. il sinistro venga obbligatoriamente denunciato alla Compagnia entro la durata della presente polizza;
3. l'assicuratore precedente abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. l'Assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente. Di conseguenza la Compagnia avvierà la gestione del caso applicando le condizioni della presente polizza, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che nel presente contratto. Nel caso in cui la polizza precedente preveda continuità con altre polizze, si intende adempiuto quanto previsto al punto 1.

I punti 3 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto o se il precedente contratto non prevede alcun periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del contratto.

- 2) **Garanzia postuma:** La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società successivamente alla cessazione della validità della garanzia prestata a favore dei soggetti garantiti, inclusi casi di quiescenza, cessazione carica, morte, oppure dalla cessazione della presente Assicurazione, ma non oltre **due anni**.

Art. 2 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato deve denunciare alla Società il caso assicurativo entro un termine ragionevole da quello in cui si è verificato o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

- ✓ Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia. L'assicurato dovrà rilasciare procura legale all'Avvocato prescelto.
- ✓ L'assicurato dovrà segnalare il nominativo del legale alla compagnia. Se l'assicurato non fornisce l'indicazione del legale, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- ✓ L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
- ✓ La normativa sopra riportata si applica anche alla scelta del perito.

Art. 3 - Fondo spese

La Società si impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia anche nel caso in cui le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale, in attesa della definizione del giudizio, per i delitti con originaria imputazione per reato doloso con derubricazione in ipotesi colposa e quando intervenga sentenza definitiva di proscioglimento, soluzione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Per l'anticipo spese conseguenti ai predetti procedimenti penali, la Società, a seguito di apposita e motivata richiesta dell'Ente contraente, provvederà all'anticipo delle spese.

In caso di condanna tale anticipo dovrà essere restituito alla Compagnia.

Art. 4 - Fornitura dei mezzi di prova - gestione del caso assicurativo

- Con la denuncia del sinistro, l'assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile in suo possesso, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un'informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa.
- Se in qualsiasi momento la Società, in base all'informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre se dovute a termini di polizza, delle spese maturate fino a quel momento a carico dell'Assicurato, garantendo comunque tutti gli oneri fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso.
- Se ciononostante questi intende iniziare l'azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio. Se però ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese tenute a suo carico comprese quelle dell'arbitraggio se a lui fu contrario.
- Parimenti, se l'assicurato intende proseguire l'azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati.
- In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole di un ricorso al Giudice superiore, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove ha domicilio l'Assicurato. Le spese di tale arbitraggio saranno a carico della parte soccombente.
- In tutti i casi l'assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.

Art. 5 - Pagamento dell'indennizzo

Nel caso in cui l'assicurato – beneficiario della prestazione assicurativa- abbia affidato l'incarico ad un legale di propria fiducia la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione inerente alle spese sostenute, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

La Società provvederà all'anticipazione di uno o più fondi spese, nei limiti del massimale di polizza, richiesti dal Legale di nomina dell'Assicurato qualora lo stesso ne faccia richiesta esplicita.

Si precisa che beneficiario della prestazione assicurativa di cui al presente contratto è il soggetto che ha provveduto a conferire mandato al legale di propria fiducia.

Pertanto la Società si impegna a liquidare direttamente a questi le spese sostenute, previa produzione di fattura quietanzata da parte del legale fiduciario.

Art. 6 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

SOGGETTI ASSICURATI E SOMME ASSICURATE

Art. 1 - Soggetti Assicurati:

Assicurati sono il **Contraente** e in generale: i legali rappresentanti, i membri del CDA, i sindaci, gli amministratori, i procuratori, gli organi di controllo, i soci che lavorano direttamente per il contraente, tutti i dipendenti dell'azienda compresi i medici aziendali, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati, a chiamata, occasionali e i tirocinanti in caso di illeciti, che commettono o che avrebbero commesso nell'adempimento delle loro funzioni e/o mansioni svolte a favore del contraente

In particolare i soggetti assicurati dalla presente polizza sono:

CARICA RICOPERTA	NUMERO ASSICURATI
Dir. Generale	1
Dirigenti/Procuratori	6
Dipendenti	109

Le retribuzioni ai fini INAIL sono € 6.407.123,99

Art. 2 – Massimali

MASSIMALE PER PERSONA	€ 40.000,00
MASSIMALE PER SINISTRO	€ 40.000,00
MASSIMALE PER ANNO ASSICURATIVO	€ 100.000,00

Art. 3 - Scoperto

Lo scoperto ammonta a 10,00% ma non inferiore ad 2.000,00 EUR per sinistro e persona assicurata, e viene detratto dalle spese legali.

LA SOCIETA'

.....

IL CONTRAENTE

.....



Allegato 3

SEZIONE I

Informazioni generali relative all'addetto che entra in contatto con il contraente e al broker che intermedia il contratto

Estremi identificativi dell'addetto che entra in contatto con il Cliente:

TRONCONE NICOLA; Responsabile della attività di intermediazione; n. iscrizione RUI B000114666 sez. B del 22/06/2007; Indirizzo e recapiti VIA VELIA 15, 84123 SALERNO SA - Tel.: 089223420 - Email: n. troncone@gbintermediazioni.it - Pec: nicola.troncone@pec.it.

Attività svolta per conto di:

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL; sede legale VIA VELIA 15 - 84122 SALERNO SA; sede operativa via velia 15 - 84122 Salerno sa; telefono 089223420; fax 089224540; email n.troncone@gbintermediazioni.it; n. iscrizione RUI B000191898 sez. B del 20/06/2007

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it. Autorità competente: Ivass - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL ha predisposto:

- 1) un 'elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale;
 - 2) un elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter del Regolamento IVASS 40/2018.
- Gli elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sul sito internet www.gbintermediazioni.it.
Si informa il Cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1).

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Impresa di assicurazione Unipolsai Ass.ni 39187 Roma.

Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL**.

SEZIONE IV

Informazioni sulle forme di tutela del contraente

GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL informa che:

- l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

- Il contraente, l'assicurato, o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico, ha facoltà di proporre reclamo per iscritto a GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL al seguente indirizzo PEC: postmaster@pec.gbintermediazioni.it.

	<p>GB Intermediazioni Assicurative Srl Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540 Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146 Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378 P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898 e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi a **Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

- Il contraente ha la possibilità di rivolgersi, al **Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, istituito presso la CONSAP - Via Yser, 14 – 00198 Roma - Tel.: +39 06/85796538 email fondobrokers@consap.it** per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione di prodotto assicurativo non IBIP

Estremi identificativi dell'addetto che entra in contatto con il Cliente: **TRONCONE NICOLA** n. di iscrizione al RUI **B000114666 sez. B del 22/06/2007**; opera per conto dell'Intermediario **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL, VIA VELIA 15, 84122 SALERNO SA, N. iscrizione RUI: B000191898 sez. B del 20/06/2007**.

SEZIONE I

Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività dell'Intermediario viene svolta su incarico del Cliente.

Contratto distribuito in collaborazione con altro intermediario (collaborazione orizzontale ex art. 22 L.221/2012): **SOLUZIONI ASSICURATIVE PRISCILLA DI COSMELLI - VIA FILIPPO CORRIDONI 19 00195 ROMA RM - Numero, Sezione e data di iscrizione al Registro: A000224566 sez. A del 07/11/2007 - Ruolo del collaboratore: agenzia emittente.**

SEZIONE II

Informazioni sulla attività di distribuzione e consulenza

Relativamente al contratto proposto GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL dichiara che: **Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter commi 3 e 4; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari, disponibile sul sito www.gbintermediazioni.it.**

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

il compenso relativo all'attività svolta da GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL per la distribuzione del presente contratto consiste in: **Commissione inclusa nel contratto assicurativo.**

SEZIONE IV

Informazioni relative al pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di Assicurazione, se regolati per il tramite di GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL.

Il premio può essere pagato con le **seguenti modalità:**

- 1. assegni bancari, postali o circolari**, muniti della clausola di **non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico anche nella forma on-line**, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;



GB Intermediazioni Assicurative Srl

Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378
P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898
e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it





3. **denaro contante**, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo **responsabilità civile auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite consentito dalla normativa in vigore, nonché per i contratti **degli altri rami danni** con il limite di **settecentocinquanta** euro annui per ciascun contratto. **Non è consentito l'uso di denaro contante per i prodotti finanziari.**

Con riferimento al contratto proposto emesso o da emettere, il rischio è collocato **per il tramite della SOLUZIONI ASSICURATIVE PRISCILLA DI COSMELLI - VIA FILIPPO CORRIDONI 19 00195 ROMA RM - Numero, Sezione e data di iscrizione al Registro: A000224566 - mandataria della Compagnia UNIPOLSAI ASS.NI SPA, con accordo ratificato ex art. 118 CAP (pagamento premio con efficacia liberatoria).**

N.B.: nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Allegato 4 ter - Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento del distributore

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

DATI DELL'INTERMEDIARIO: **GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL** n. iscrizione RUI **B000191898 sez. B del 20/06/2007** sede legale **VIA VELIA 15 - 84122 SALERNO SA.**

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione dei prodotti assicurativi

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
 - consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di





assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 58 comma 4 bis Regolamento Ivass n. 40/2018 come modificato dal Provvedimento n. 97/2020

Sulla base delle necessità assicurative espresse e delle informazioni acquisite tramite apposita modulistica ai fini della corretta individuazione del rischio, GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL dichiara che il prodotto proposto è coerente con le richieste ed esigenze del cliente.

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione

Compagnia delegataria:	Unipolsai Ass.ni 39187 Roma
Ramo:	Tutela Giudiziaria
N° Polizza:	54.21873 - N. 1.82.0204884
Decorrenza:	31/12/2022
Note:	



GB Intermediazioni Assicurative Srl

Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378
P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898
e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it





Spettabile
GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL
via velia 15
84122 Salerno sa

Salerno, 28/12/2022

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e Nome o Ragione sociale:	AGID AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Se persona fisica, data e località di nascita:	-
Codice fiscale:	97735020584
Partita IVA:	97735020584
Residenza o Sede legale: (via, cap, località, provincia)	VIALE LISZT 21 - 00144 ROMA RM

Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione

Compagnia delegataria:	Unipolsai Ass.ni 39187 Roma
Ramo:	Tutela Giudiziaria
N° Polizza:	54.21873 - N. 1.82.0204884
Decorrenza:	31/12/2022
Note:	

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 come modificato dal provvedimento n. 97/2020, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:

- gli allegati [X] 3, [X] 4, [] 4-bis, [X] 4-ter della informativa precontrattuale ;
- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti;
- la dichiarazione di coerenza;
- [] la raccomandazione personalizzata (in caso di distribuzione conconsulenza).

Firma (1)

Data

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA:

In ottemperanza all'art.9 comma 4 del Regolamento IVASS n. 23 del 09.05.2008, il sottoscritto contraente dichiara di aver ricevuto:

la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle imprese di Assicurazione o Agenzie con cui GB INTERMEDIAZIONI ASS. SRL ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato nella sezione III dell'allegato 4, di cui con la precedente firma ha accusato ricevuta..

Firma (1)

Data

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta



GB Intermediazioni Assicurative Srl
Sede legale - Via Velia, 15 – 84122 Salerno – Tel. 089 223420 – Fax 089 224540
Direzione Generale - Viale di Villa Pamphili 114 – 00152 ROMA tel. (+39) 375.5567146
Sede Regionale - Via Dell'Epomeo 496 - 80126 NAPOLI tel. (+39) 393 9312378
P.I. 04445620653 R.U.I. n° B000191898
e-mail - info@gbintermediazioni.it PEC - postmaster@pec.gbintermediazioni.it

